

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 210

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SMURAGLIA, CUTRERA, MARNIGA, MANCUSO, CANNARIATO, DANIELE GALDI, GIOVANNELLI, PEZZONI, PIZZO, PROCACCI, SELLITTI, TOSSI BRUTTI, DIONISI, SALVATO, VINCI, MERIGGI, CONDARCURI, LIBERTINI, LOPEZ, GRASSANI, PARISI Vittorio, GIOLLO, FAGNI, RANIERI, PEDRAZZI CIPOLLA, BETTONI BRANDANI, GIANOTTI, MINUCCI Adalberto, PECCHIOLI, PELELLA, TADDEI, PELLEGATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1992

Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
in materia di sicurezza sul lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Sono assai note le vicende relative al decreto 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza del lavoro e le ragioni che condussero un gruppo di senatori della X legislatura (Toth, Cutrera, Lama ed altri) a presentare in data 4 ottobre 1991 un disegno di legge di «Modifiche al decreto n. 277 del 1991 in materia di sicurezza sul lavoro» (Atto Senato n. 3011).

Tali ragioni, del resto, sono ampiamente esposte nella relazione che accompagnava detto disegno di legge, tuttora valida.

Sta di fatto che dopo un *iter* abbastanza celere, il disegno di legge fu approvato dalla Commissione lavoro del Senato in

sede deliberante in data 29 gennaio 1992 e fu quindi trasmesso alla Camera dei deputati. In questa sede, l'*iter* non potè concludersi a causa della fine della legislatura.

Poichè le ragioni di merito e di urgenza che hanno condotto all'approvazione, in questo ramo del Parlamento, delle citate modifiche restano più che mai valide, si ripropone il disegno di legge nel testo già approvato dal Senato, onde far luogo alla procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento del Senato. Ovviamente, la relazione al progetto di legge n. 3011 è da ritenersi qui integralmente richiamata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8, 9 e 58-bis si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonchè biologici»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità».

2. Il decreto di cui alla lettera b) del comma 1 sarà emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera o), alinea, del comma 1 la parola «ovvero» è sostituita dalla parola: «nonchè»;

b) nella lettera r) del comma 1 la parola «ovvero» è sostituita dalla parola: «nonchè»;

c) la lettera s) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«s) la consegna ad ogni lavoratore esaminato dei risultati dei propri controlli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sanitari, in particolare, quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione»;

d) nella lettera *t)* del comma 1, la parola «ovvero» è sostituita dalla parola: «nonchè»;

e) nel comma 2 le parole «nella unità produttiva, ovvero nell'azienda,» e la parola «vigente,» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *d)* del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole «individuali e collettivi»;

b) nella lettera *e)* del comma 1 dopo la parola «individuali» sono aggiunte le seguenti: «e collettivi»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i lavoratori dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. Informano altresì i lavoratori autonomi incaricati a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale, ed esigono dagli stessi l'osservanza delle disposizioni volte a tutelare la salute e la sicurezza».

Art. 4.

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituita dalla seguente:

«*d)* non rimuovono o modificano, salvo i casi espressamente previsti ed autorizzati, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione».

Art. 5.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'articolo 1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro, mediante convenzione con l'unità sanitaria locale competente per territorio, secondo lo schema di cui all'articolo 58-bis».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e aggiorna, sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con modalità tali da salvaguardare il segreto professionale».

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è abrogato.

Art. 7.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, alinea, le parole «12 commi 2 e 3, 13, 14 comma 2, 15, 17 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «14, comma 2, 17 e 21»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavoratori e i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati in forma anonima su un apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori nonchè dei loro rappresentanti e dell'organo di vigilanza».

Art. 8.

1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 277 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Informazione dei lavoratori*). -
1. In tutte le attività di cui all'articolo 10 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette attività, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni, con periodicità annuale e comunque ogni qual volta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un aumento significativo nell'esposizione, su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato;

b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo, ivi compresa la necessità di non assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di lavoro;

c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al piombo;

d) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo biologico;

e) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione.

2. Il datore di lavoro inoltre informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati, delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici che lo riguardano, nonchè dell'interpretazione data a tali risultati, ed i lavoratori nonchè i loro rappresentanti dei risultati statistici non nominativi del controllo biologico».

Art. 9.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, le parole «che comportano le condizioni di esposizione

indicate nell'articolo 11, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10»;

b) nel comma 1, lettera d), le parole «concretamente attuabili» sono soppresse.

Art. 10.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«b-bis) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro, inoltre dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'articolo 10».

Art. 11.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle attività lavorative di cui all'articolo 10 i lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario clinico e biologico»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo i casi particolari indicati all'articolo 16, per tutti i lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili nello stesso

luogo e sono perciò esposti ad analoghi rischi per la salute, il controllo biologico avviene con le frequenze sottoindicate:

a) annualmente, se tutti i lavoratori presentano valori di piombemia inferiori o uguali a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) ogni sei mesi, se anche un solo lavoratore presenta valori di piombemia compresi tra 40 e 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

c) ogni tre mesi, se anche un solo lavoratore presenta valori di piombemia superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue».

Art. 12.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Superamento dei valori limite biologici*). - 1. Quando la piombemia individuale supera il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica, nonchè ad un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne informa il datore di lavoro e anche i rappresentanti dei lavoratori salvaguardando l'anonimato del lavoratore interessato.

2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per identificare e rimuovere le cause del superamento dei valori limite di cui al comma 1, anche con eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo nell'aria, informando i lavoratori interessati del superamento di tali valori e delle misure che intende adottare. In conformità al parere del medico competente, le misure cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione o nell'allontanamento del lavoratore dall'esposizione stessa.

3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione viene sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. entro il termine di un mese. Se il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue

continua ad essere superato, egli non può essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo e la durata di tale permanenza è convenientemente ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme parere del medico competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione minore.

4. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica ed al controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. ad intervalli stabiliti dal medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei parametri misurati non risultino, a giudizio del medico competente, compatibili con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli stessi e comunque, per quanto concerne la piombemia, non superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.

5. Il datore di lavoro allontana al più presto il lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al piombo, continuando, per tale lavoratore, ad applicare il controllo clinico e biologico previsto al comma 4, se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:

a) piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina;

c) Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina.

6. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8, comma 1.

8. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 35 microgammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione».

Art. 13.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 6 le parole «un lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «due lavoratori»;

b) nel comma 7 le parole «comunicazione all'organo» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione dell'organo»;

c) nel comma 8 la parola «o» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 14.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, il valore limite di «150 microgrammi» è sostituito del seguente: «100 microgrammi»;

b) nel comma 5 dopo la parola «interessata» sono inserite le seguenti: «previa autorizzazione dell'organo di vigilanza»;

c) nel comma 6 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 15.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole «dell'A.L.A.U.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della piombemia (PbE)»;

b) nel comma 4 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 16.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 3 le parole: «all'organo di vigilanza ed» sono soppresse;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) nelle lettere d) ed e) del comma 3 le parole: «all'ISPESL e» sono soppresse.

Art. 17.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

b) nel comma 9 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 18.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera d) del comma 1 dopo la parola «numero» sono inserite le seguenti: «e nominativi»;

b) nel comma 4 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 19.

1. Nel comma 2, alinea, dell'articolo 27, del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole «commi 3 o 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Art. 20.

1. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del comma 1, dopo la parola «adeguati» sono aggiunte le seguenti: «e comunque dotati di filtri assoluti»;

b) nella lettera a) del comma 2 le parole «. Ove possibile, queste sono» sono soppresse e sostituite con una virgola.

Art. 21.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole «integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1987,» sono soppresse;

b) nel comma 4 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 22.

1. Nel comma 8, alinea, dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «comunicazione all'organo» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione dell'organo».

Art. 23.

1. L'articolo 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Superamento dei valori limite di esposizione*). - 1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:

a) una fibra per centimetro cubo per il crisotilo;

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 il valore limite di esposizione per crisotilo è di 0,6 fibre per centimetro cubo.

3. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.

4. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei

lavoratori interessati e dell'ambiente, e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza. Se le misure di cui al comma 3 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente, e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

5. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.

6. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

7. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1 e 2, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.

8. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle misure già adottate».

Art. 24.

1. Nella lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 33, del decreto legislativo n. 277 del

1991, la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 25.

1. Nel comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 277 del 1991, la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 26.

1. Nel comma 3 dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) le parole: «all'organo di vigilanza ed» sono soppresse;

b) nella lettera d) e nella lettera e) le parole: «all'ISPESL e» sono soppresse.

Art. 27.

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole «mesetelioma asbesto-correlati» sono sostituite dalle seguenti: «neoplasie verificatesi in esposti ad asbesto».

Art. 28.

1. Il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 277 del 1991, è sostituito dal seguente:

«1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste; alla valutazione sono associati i lavoratori che hanno diritto di ottenere la misurazione; si applica l'articolo 11, comma 6».

Art. 29.

1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) nel comma 1 le parole «concretamente attuabili,» sono soppresse;

b) nel comma 2 i valori «90 dBA» e «140 dB» sono sostituiti rispettivamente da: «80 dBA» e «130 dB».

Art. 30.

1. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè»;

b) nello stesso comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;

f-ter) l'uso corretto ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine e apparecchiature»;

c) il comma 2 è abrogato.

Art. 31.

1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i valori indicati nei commi 1, 3 e 4 di «85 dBA», «90 dBA» e «90 dBA» sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: «80 dBA», «85 dBA» e «85 dBA»;

b) nel comma 6 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 32.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 il valore «85 dBA» è sostituito dal seguente: «80 dBA»;

b) nel comma 3 il valore di «90 dBA», ovunque ricorre, è sostituito dal seguente: «85 dBA»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.

5. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 4 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

6. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8, comma 1»;

d) il comma 7 è abrogato.

Art. 33.

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i valori «90 dBA» e «140 dB» sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «85 dBA» e «130 dB»;

b) la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 34.

1. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni). - 1. La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità all'articolo 41, comma 1 e limitatamente ai progettisti, costruttori, installatori, commercianti e locatori alle sole misure tecniche.

2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore ad 80

dBA sono corredati da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.

3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. Chi intende costruire, ampliare o adattare un edificio o un locale, ovvero ristrutturare o realizzare nuovi impianti a cui debbano essere presumibilmente addetti più di 3 operai, deve corredare la notifica di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con una relazione tecnica specifica che indichi i prevedibili livelli sonori e le soluzioni adottate per il contenimento del rischio».

Art. 35.

1. Nel comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 277 del 1991 il valore «90 dBA» è sostituito dal seguente: «85 dBA».

Art. 36.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, dopo la parola «lavoro» sono inserite le seguenti: «fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali derivanti da lesioni colpose conseguenti all'esposizione al rumore»;

b) nel comma 1, lettere a) e b), il valore «90 dBA» è sostituito dal seguente: «85 dBA»;

c) nel comma 2, alinea, le parole «al Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «al-
l'organo di vigilanza».

2. Il comma 4 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991, è sostituito dal seguente:

«4. L'organo di vigilanza provvede sulle richieste di deroga entro trenta giorni,

informando le Regioni o le Province autonome competenti per territorio. In caso di mancata risposta, il datore di lavoro si rivolge al presidente della Giunta regionale o della Provincia autonoma che risponde entro sessanta giorni, sentito l'organo di vigilanza e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è inserito il seguente:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ISPESL e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco delle deroghe concesse».

Art. 37.

1. Nel comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera b) le parole «all'organo di vigilanza ed» sono soppresse;
- b) nelle lettere d) ed e) le parole «all'ISPESL e» sono soppresse.

Art. 38.

1. L'articolo 50 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - (*Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti*). - 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da uno a sei mesi o, per i casi meno gravi, con l'ammenda da lire ventimilioni a sessantamilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 41, comma 1, e 45;

b) con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 43, commi 1,

2, 3 e 5, e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 6, 46 e 47, comma 3;

c) con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 8, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;

d) con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7, e 40, comma 7».

Art. 39.

1. Nel comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) con l'ammenda fino a lire seicentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1, e 43, comma 4;

b) con l'ammenda fino a lire trecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14, comma 2, 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c)».

Art. 40.

1. L'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (*Esercizio dell'attività di medico competente*). - 1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni sono auto-

rizzati ad esercitare le funzioni di medico competente.

2. Sono altresì autorizzati ad esercitare le funzioni di medico competente i medici non dipendenti o convenzionati col Servizio sanitario nazionale, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), o che abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

3. L'esercizio delle funzioni di medico competente da parte dei medici di cui al comma 1, e l'accesso alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da parte dei medici di cui al comma 2, sono subordinate alla presentazione all'Assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di domanda corredata dalla documentazione comprovante i titoli posseduti ovvero lo svolgimento di attività di medico del lavoro per almeno quattro anni».

2. La domanda di cui al comma 1, terzo capoverso, è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Assessorato regionale alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

3. Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, si considerano valide ai fini del presente articolo.

Art. 41.

1. Dopo l'articolo 58 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 58-bis. - (*Schema di convenzione con le USL*). - 1. D'iniziativa del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riportante lo schema di convenzione tra datori di lavoro e le unità sanitarie locali territorialmente competenti per la effettua-

zione dei controlli sanitari da parte del medico competente nei confronti dei lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente di lavoro».

Art. 42.

1. L'articolo 59 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. In particolare è abrogato il decreto ministeriale 21 gennaio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1987, n. 35.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303».